



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Legislazione

Nr. 201/1-1 di prot.

Roma, 27 luglio 2005

OGGETTO: Effetti giuridici della convivenza.

**AI COMANDI DIPENDENTI
FINO A LIVELLO STAZIONE (COMPRESO) E PARITETICI**

LORO SEDI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Regolamento Generale dell'Arma, n. 264, 336 e 393.*
- *D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, art. 4.*
- *D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 46, 71 e 76.*
- *Circolare n. 137/47-171-7-2002 in data 30 gennaio 2004 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione, all'oggetto "Autorizzazione ad alloggiare in comune diverso dalla sede di servizio".*

CIRCOLARI ABROGATE

- *Circolare n. 21/66-2-1989 in data 7 dicembre 1994 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione, all'oggetto "N. 336 del Regolamento Generale dell'Arma. Quesito".*
- *Circolare n. 21/66-6-1989 in data 27 marzo 1995 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione, all'oggetto "N. 393 del Regolamento Generale dell'Arma. Quesito".*
- *Circolare n. 21/66-8-2-1989 in data 11 settembre 1995 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione, all'oggetto "N. 336 del Regolamento Generale dell'Arma. Quesito".*

1. La più recente giurisprudenza ha definito, con esattezza, natura ed effetti della convivenza "*more uxorio*", chiarendo che essa:
 - è caratterizzata sia dalla stabile coabitazione che dall'"*affectio maritalis*", ovvero da un accordo o sentimento di comunione d'intenti di tipo matrimoniale, che si estrinseca, fra l'altro, in un rapporto di reciproca dedizione, stima e rispetto;
 - non equivale, integralmente, al matrimonio, contraddistinto invece dalla stabilità dei diritti e doveri che nascono dal vincolo interpersonale, ma può ad esso essere comparata per alcuni fini giuridici.

Tale *status* si differenzia pertanto dalla mera “*famiglia anagrafica*” che, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223:

- si sostanzia nella coabitazione di un numero indeterminato di persone, fondata su vincoli di vario genere;
- rileva per i soli “*effetti anagrafici*”.

2. Da quanto sopra, si evince che:

- al militare dell’Arma “convivente” devono essere applicate le norme regolamentari previste per l’ammogliato, solo se egli possa dimostrare una convivenza *more uxorio*;
- non rientra in tale fattispecie la convivenza con persone legate da vincoli difformi dal rapporto matrimoniale (ad esempio, genitori o fratelli);
- un militare coniugato, pur separato di fatto, non può vantare una convivenza con una terza persona sino a intervenuto pronunciamento di separazione legale, atteso che permangono a suo carico gli effetti giuridici del matrimonio;
- la dimostrazione della convivenza può essere resa anche mediante dichiarazione sottoscritta dall’interessato, fermo restando l’obbligo giuridico, per l’Amministrazione ricevente, di eseguire idonei controlli, anche a campione.

3. Da ultimo, il recente reclutamento di personale di sesso femminile rende necessario precisare che, nell’ipotesi di vincolo sentimentale fra due militari:

- non può essere considerata come convivenza *more uxorio* quella che si instaura fra militari accasermati nello stesso stabile, atteso che la separazione fra ambienti destinati al personale maschile e femminile contrasta con l’instaurazione della coabitazione stabile;
- i benefici concessi, dalle norme in vigore, ai frequentatori di corsi formativi “ammogliati” possono pertanto essere estesi ai militari “conviventi” solo se tale *status* preesistesse all’accasermamento;
- in ogni caso, non compete ai militari “conviventi” il diritto al ricongiungimento familiare sancito dall’art. 1 della L. 10 marzo 1987, n. 100 e dall’art. 17 della L. 28 luglio 1999, n. 266, in quanto si tratta di norme di legge che fanno esplicito riferimento al rapporto di coniugio.



d'ordine
AL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. D. Corrado Borruso)